

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il commercio le
assicurazioni e i servizi
Area B – Ufficio B4
c.a. Dott. Marco Maceroni
Via Sallustiana 53
00187 ROMA

e p.c. All'Unioncamere Italiana
Dr. Marco Conte
Piazza Sallustio 21
00187 ROMA

Prot. n. 427

Torino, lì 8 settembre 2009

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: quesiti in materia di comunicazione unica

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3-7-2009 è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009, recante “Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”.

I responsabili degli uffici del registro delle imprese e dell'albo imprese artigiane del Piemonte, esaminata la complessiva disciplina del procedimento di Comunicazione Unica, hanno rilevato alcune problematiche interpretative ed applicative, che si vanno di seguito ad esporre, affinché codesto Ministero voglia esprimere un proprio qualificato parere, tenuto conto della necessità di uniformare i criteri di applicazione presso tutti gli uffici interessati a livello nazionale.

1^ Questione: I termini per l'avvio dell'attività.

Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. n.7/2007, testualmente recita “L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività

imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.”

Il problema che si pone per l'applicazione di questa disposizione è derivato dall'interpretazione che deve essere data all'espressione secondo cui l'immediato avvio dell'attività consegue, oltre che dalla sussistenza di tutti i presupposti di legge, anche dal rilascio della ricevuta della presentazione della ComUnica, da parte del registro delle imprese, che ne diviene “titolo”.

Si prospettano, infatti, due ipotesi:

- la prima ipotesi comporta che l'inizio dell'attività possa avvenire soltanto contestualmente alla data della presentazione della ComUnica, purché in presenza dei necessari titoli autorizzativi (presupposti di legge). In questa ipotesi, quindi, non si avrebbe più il termine, previsto dall'art. 2196 c.c., dei trenta giorni dall'inizio dell'impresa per chiedere l'iscrizione al registro delle imprese, ma si ricadrebbe, per tutte le attività d'impresa, nella disciplina della dichiarazione di inizio attività. Ciò comporterebbe, pertanto, l'impossibilità di regolarizzare, anche ai fini contributivi, attività già autorizzate, ma avviate anteriormente alla presentazione della ComUnica e quindi al rilascio della relativa ricevuta. Stessa sorte seguirebbe il procedimento di iscrizione d'ufficio, quando attivato su segnalazione di altre PP.AA. In tutti questi casi l'ufficio non potrebbe accogliere le denunce recanti date di avvio dell'attività anteriori a quella di presentazione della ComUnica ovvero dell'adozione del provvedimento di iscrizione d'ufficio.
- La seconda ipotesi comporta una diversa lettura di questa disposizione, che porterebbe a ritenere sempre legittimo l'avvio dell'attività d'impresa, purché in presenza delle condizioni previste dalla legge, anche in una data anteriore alla presentazione della ComUnica ed al rilascio della relativa ricevuta, la quale diviene il titolo di piena legittimazione ai fini complessivi degli adempimenti pubblicitari, previdenziali, assistenziali e fiscali. Questa lettura potrebbe essere avvalorata dalla disposizione contenuta nel secondo comma del predetto articolo, che individua il procedimento di ComUnica come una nuova e diversa modalità di assolvimento “di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese” già previsti e che non si intendono modificare.

2^ Questione: L'imprenditore individuale artigiano nel registro delle imprese.

Attualmente, nella generalità (anche se non nella totalità) dei registri delle imprese nazionali, le imprese individuali artigiane non sono iscritte nel registro delle imprese, ma sono solamente annotate nella sezione speciale dello stesso, tranne che non svolgano anche un'attività commerciale, ancorché secondaria a quella artigiana, nel qual caso dovranno anche essere iscritte. Occorre poi tenere presente che, con l'avvio della ComUnica, è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese delle imprese individuali che non sono ancora attive, quando cioè esse si trovano nella fase prodromica all'avvio effettivo dell'attività, dovendo ancora completare l'acquisizione dei titoli autorizzativi, ma hanno comunque necessità di iscrizione nel registro ai fini fiscali onde acquisire la partita IVA.

Ciò premesso, si possono delineare le seguenti ipotesi:

- la prima ipotesi comporta che le imprese artigiane debbano essere soltanto annotate nella sezione speciale del registro delle imprese. Verrebbe cioè sostanzialmente mantenuta l'attuale impostazione, secondo cui l'impresa che abbia i requisiti artigiani si iscrive soltanto all'Albo ed è annotata d'ufficio nella sezione speciale del registro delle imprese. Qualora poi, nella fase prodromica all'avvio dell'attività, l'imprenditore si sia iscritto nel registro delle imprese ai fini fiscali, dovrà chiederne la cancellazione, specie onde evitare per il futuro doppi adempimenti che, sebbene contenuti in un'unica procedura, comporterebbero comunque il raddoppio dei costi per diritti di segreteria e, probabilmente, anche per l'imposta di bollo, essendo comunque due le istanze, una diretta al registro ed una all'albo, sebbene veicolate nell'unica modalità di trasmissione tramite la ComUnica.
- La seconda ipotesi comporta che le imprese individuali artigiane siano non soltanto annotate d'ufficio nella sezione speciale del registro delle imprese, ma anche iscritte nello stesso. La nuova procedura della ComUnica, infatti, individua nel registro delle imprese il punto iniziale e fondamentale di tutto l'impianto procedurale. Essa comporterà, per quanto sopra esposto, che per la maggior parte delle imprese individuali, artigiane e non, sarà sempre necessaria un'iniziale iscrizione nel registro delle imprese ai fini fiscali di acquisizione della partita IVA. Occorre quindi ripensare all'opportunità della scelta di operare sia l'iscrizione e sia l'annotazione dell'impresa artigiana nel registro delle imprese, onde evitare tutta una serie di inevitabili complicazioni che certamente si verificheranno, oltre che una disparità di trattamento fra le imprese individuali e quelle societarie. Tutto questo, però, a condizione che vengano preliminarmente affrontati e risolti

i problemi derivanti dalla duplicazione dei costi, compresi quelli per eventuali sanzioni amministrative.

Si fa presente, infine, che è parere unanime degli uffici sopra indicati che agli stessi spetti esclusivamente il controllo formale delle istanze e delle dichiarazioni che sono di propria e diretta competenza: si fa riferimento in particolar modo al controllo circa la legittimazione soggettiva alla firma per la presentazione della ComUnica e della modulistica alla stessa allegata.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE

Avv. Paolo Bertolino